XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 45

# PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GIANCARLO GIORGETTI

Disposizioni in materia di responsabilità oggettiva delle società sportive professionistiche per i danni causati dai propri sostenitori

Presentata il 30 maggio 2001

Onorevoli Colleghi! — Il drammatico susseguirsi di episodi di violenza e di teppismo consumati in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, o comunque in loro connessione, ha evidenziato l'insufficienza degli strumenti apprestati dalla legislazione vigente per la prevenzione e la repressione di tali fenomeni, nonché l'inadeguatezza delle sole decisioni della giustizia sportiva per assicurare il pacifico e civile svolgimento delle competizioni. Tali episodi si verificano non solo all'interno degli stadi durante le partite, ma anche prima e dopo il loro inizio, con conseguente turbativa dell'ordine pubblico e inevitabili danni a persone o cose. Basti pensare, ad esempio, al gran numero di opere d'arte e beni facenti parte del nostro patrimonio culturale, che sistematicamente subiscono deturpazioni da parte di frange di tifosi scalmanati.

L'aspetto inquietante della situazione descritta è che spesso le società sportive forniscono sostegno finanziario e organizzativo proprio a quei soggetti che poi si rendono protagonisti di reati.

Con la presente proposta di legge si obbligano, quindi, le società sportive professionistiche a risarcire i danni causati, in occasione di manifestazioni sportive, dai tifosi ai quali le stesse società abbiano fornito sostegno di qualsiasi natura, prevedendo inoltre, in caso di condanna per XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

reato nei confronti dei suddetti soggetti, l'obbligo per le medesime società di pagare, in caso di insolvibilità del condannato, una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta.

È, altresì, assegnato alle società sportive il compito di garantire, all'interno degli stadi ove si svolgono manifestazioni sportive del massimo campionato di calcio di serie A, l'ordine e la sicurezza senza oneri a carico dello Stato.

Le economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni della legge sono utilizzate per prevenire e contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina.

Per le ragioni esposte, si auspica la rapida approvazione della presente proposta di legge. XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

#### PROPOSTA DI LEGGE

#### ART. 1.

- 1. Le società sportive professionistiche sono tenute al risarcimento dei danni causati dai loro sostenitori in occasione di manifestazioni sportive, qualora esse abbiano fornito sostegno di qualsiasi natura a tali sostenitori, ovvero ad associazioni o *club* dei quali gli stessi sostenitori facciano parte.
- 2. Le società sportive professionistiche, qualora sia pronunciata sentenza di condanna nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, sono altresì obbligate, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta.
- 3. All'interno degli stadi ove si tengono manifestazioni del massimo campionato di calcio di serie A l'ordine e la sicurezza devono essere garantiti dalle società sportive, senza oneri per lo Stato.

### ART. 2.

1. Le economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 1 sono destinate alla realizzazione di misure finalizzate alla prevenzione e alla repressione del fenomeno dell'immigrazione clandestina.

## ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.